

**N. 128-1/2025 PU**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MACERATA- SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Paolo Vadalà	Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 128-1/2025 P.U. ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto, con atto depositato il 23.12.2025, da:

**Devis Graziani**, nato a Corridonia (Mc), il 30 dicembre 1985 (c.f. GRZDVS85T30D042L) e **Lucia Gentilucci**, nata a Civitanova Marche (Mc), il 20 agosto 1987 (C.F. GNTLCU87M60C770A), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giulio Alocchi, del Foro di Macerata (MC);

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato *ex artt.* 268 e s.s. CCII

## **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.**

Con ricorso depositato il 23.12.2025, Devis Graziani e Lucia Gentilucci hanno esposto:

-di essere componenti del medesimo nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII), in quanto coniugati in regime patrimoniale di comunione dei beni;

-di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alla cessazione dell'attività Bar Passion, gestita per il tramite della società "Passion Café di Graziani Devis & c. s.n.c." (c.f. e p. iva 01845820438), con sede in Morrovalle, alla via Sandro Pertini n. 10, all'uopo costituita il 04.02.2014 ed attualmente inattiva, di cui entrambi erano soci illimitatamente responsabili (cfr. visura e documenti allegati al ricorso);

-che nel quinquennio precedente non hanno fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge 155/2017', né hanno 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';

-che Devis Graziani percepisce uno stipendio mensile, in qualità di dipendente del Soccorso Pubblica Assistenza Croce Verde, pari a €. 1.461,00 circa, mentre la Gentilucci, dipendente presso la KOS Care S.r.l., con la mansione di Operatrice Socio Sanitaria, consegue una retribuzione in media di € 1.330,00 mensili;

-che i ricorrenti non sono titolari di alcun immobile e la casa familiare è concessa in locazione, dietro versamento di un canone mensile pari a 450,00 euro;

- che il nucleo familiare è altresì composto dalle due figlie minori, Graziani Rachele (nata a Civitanova Marche il 23/10/2015 c.f. GRZRHL15R63C770X) e Graziani Vittoria (nata a Macerata il 19/03/2018 c.f. GRZVTR18C59E783A), cui entrambi provvedono, in proporzione alle relative capacità reddituali;
- che il Graziani risulta intestatario solo di un ciclomotore di scarso valore commerciale (Piaggio tg: AW64210 ed immatricolato in data 31 maggio 2000);
- che le spese mensili necessarie per soddisfare i propri bisogni primari dovrebbero essere così quantificate:

<b>ELENCO SPESE MENSILI</b>	<b>IMPORTO</b>
Alimentari e prodotti casa	700,00
Locazione	450,00 <sup>7</sup>
condominio e altre spese (TARI e spese telefoniche)	200,00
Utenze	250,00
Sport figli e trasporto scolastico	100,00
Carburante (su veicoli concessi in comodato d'uso gratuito)	400,00
Spese straordinarie (spese mediche, manutenzione auto, assicurazioni, varie)	100,00
<b>Totale</b>	<b>2.200,00</b>

per complessivi €. 2.200,00 (mensili).

- che i proponenti possono rendere disponibili per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 600 euro mensili complessivi, da corrispondersi nel triennio rilevante, quale importo

residuo delle entrate di cui dispone il nucleo familiare, al netto delle predette spese di mantenimento, nonché, dell'ulteriore importo, pari a 4.222,00 euro, da corrispondersi in due rate (novembre 2025 e maggio 2026), discendente dal credito maturato dal Graziani nei confronti della Croce Verde;

-che il proponendo 'piano di ristrutturazione' prevede, quindi, la corresponsione dell'importo mensile predetto, derivante dai redditi da lavoro dipendente di cui godono i coniugi istanti, per 13 mensilità annue, da devolversi integralmente ai creditori per il periodo di 3 anni dall'apertura della procedura *de qua*, e dell'ulteriore credito sopra indicato, vantato dal Graziani, per un ammontare complessivo di circa 27.622,00 euro.

## 2.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, osserva il tribunale che l'articolo 66 CCII prevede che, qualora la condizione di sovraindebitamento '*ha un'origine comune*' ovvero i richiedenti siano '*membri della stessa famiglia*' e '*conviventi*', possa essere presentato '*un unico progetto di risoluzione*' della relativa condizione critica.

Precisa, la norma, al comma 2, che devono considerarsi '*membri della stessa famiglia*', per quel che interessa la presente sede valutativa, '*i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo*'.

Nel caso di specie la situazione di sovraindebitamento, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti e convalidato anche dall'OCC, ha certamente una genesi unitaria, in quanto risale ai debiti contratti nel corso della gestione della società di cui gli stessi erano soci, poi definitivamente cessata, ed ai quali, in ragione delle modeste entrate di cui dispongono, gli stessi non sono in grado di far fronte; tra essi, inoltre, come attestato dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti, sussiste relazione di parentela ed affinità di grado utile a consentire

l'applicazione del trascritto disposto normativo. Risulta, inoltre, dalle certificazioni prodotte che i richiedenti hanno tutti residenza in Morrovalle (MC), alla via Perini n. 10. Tali presupposti sono idonei a radicare la competenza di questo tribunale a delibare il proposto ricorso, secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 CCII.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:

- è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dagli stessi dedotto e convalidato dall'OCC, della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a loro carico, attesa la palese ed evidente sproporzione dei medesimi, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;
- la relazione redatta dal '*gestore della crisi da sovraindebitamento*', avv. Emanuela Scaleggi, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da costoro resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;
- viene pertanto resa la pronuncia in dispositivo;

#### **P.Q.M.**

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Devis Graziani** e **Lucia Gentilucci**, entrambi residenti in Morrovalle (MC), alla via Perini n. 10, richiesta con ricorso depositato il 23.12.2025;

- nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Emanuela Scaleggi, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la sola eccezione del motociclo Piaggio (tg: AW64210), di proprietà del Graziani, di cui lo stesso può continuare a disporre sino all'eventuale vendita, da valutarsi in sede liquidatoria;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.01.2026.

Il giudice estensore

dott.ssa Filomena Di Gennaro

Il Presidente

dott. Paolo Vadalà